

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2277-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE DI BERNARDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

nella seduta del 4 giugno 1956

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 1955: *a)* Accordo commerciale, con annessi Scambi di Note; *b)* Accordo di pagamento, con annessi Scambi di Note; *c)* Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso Scambio di Note

Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La serie di Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia conclusi in Roma il 31 maggio 1955 comprendendo un Accordo commerciale generale, un Accordo di pagamento, nonché due Accordi per gli scambi locali tra le zone di frontiera facenti capo a Gorizia-Udine l'uno, a Trieste e zone limitrofe l'altro.

L'Accordo commerciale italo-jugoslavo sostituisce quelli precedenti intercorsi fra i due Paesi. Esso ha la durata di un anno e si intende rinnovato se una delle due Parti non lo denuncia prima della scadenza di tre mesi.

Le due Parti contraenti si sono ispirate al principio di accordarsi reciprocamente il trattamento più liberale possibile allo scopo di intensificare il valore del loro intercambio, con limitate eccezioni per alcune merci dettate dalle particolari esigenze dell'economia dei due Paesi. È stato pattuito, altresì, che qualsiasi concessione accordata da parte jugoslava per l'importazione da terzi Paesi venga automaticamente estesa all'Italia. Una commissione mista dovrà seguire il pratico funzionamento dell'Accordo e adottare, nello spirito di questo, tutte le misure necessarie per favorire l'intercambio fra i due Paesi.

L'Accordo di pagamento prevede, come per il passato, l'istituzione di un sistema di compensazione generale (*clearing*) basato su un conto in lire italiane tenuto dell'Ufficio italiano dei cambi con un finanziamento senza interessi dell'ammontare di 6 miliardi

di lire. Gli Accordi locali si prefiggono di incrementare gli scambi fra i due Paesi nelle zone di frontiera attorno a Gorizia-Udine e attorno a Trieste. Gli Accordi stabiliscono quali siano le merci dell'intercambio e ne fissano per ciascuna la quantità. I contingenti sono stati fissati in ciascun senso in 953 milioni di lire per la zona Gorizia-Udine, nonché di 2.200.000 di lire in ciascun senso per le zone di Trieste e vicini. In entrambi gli Accordi locali è convenuto che la dogana di Gorizia e quella di Trieste consentano direttamente la temporanea importazione, qualora non ostino contrarie disposizioni generali vigenti in Italia, di macchine, installazioni e mezzi di trasporto jugoslavi per essere in quelle zone riparati, nonché di materie prime e semi lavorati jugoslavi per essere ivi trasformati. I pagamenti relativi a queste merci e servizi verranno regolati in base alla procedura di pagamento prevista dall'Accordo di pagamento italo-jugoslavo e mediante conti autonomi aperti l'uno presso la filiale di Gorizia della Banca d'Italia, l'altro presso la filiale di Trieste della stessa Banca.

Gli Accordi in questione offrono un più ampio quadro al commercio italo-jugoslavo, incrementando notevolmente gli scambi fra le due economie limitrofe e tra loro notevolmente interessate.

Se ne raccomanda pertanto l'approvazione.

DI BERNARDO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 31 marzo 1955 fra l'Italia e la Jugoslavia:

a) Accordo commerciale, con annessi scambi di note;

b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di note;

c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana, Nuova Gorizia, Tolmino, dall'altra, con annesso scambio di note;

d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di note.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.